COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

ORDINANZA N° 16

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PRESO ATTO che a seguito della costruzione di numerosi edifici destinati a civili abitazioni di tipo residenziale, costruiti in via Bardoline, nel tratto compreso tra le rotatorie di via Trento e via Belvedere, con un incremento della popolazione anche di età giovanile;
CONSTATATO che il tratto di strada interessato, in considerazione delle dimensioni del calibro particolarmente contenuto, che non consentono al momento la realizzazione di una corsia preferenziale per ciclisti e pedoni, è privo di marciapiede e con una banchina di ridotte dimensioni;
RILEVATO che il tratto stradale in questione è attraversato da una serie di incroci a raso, oltre ad un alto numero di veicoli che la percorrono sia in transito, sia per accedere alle abitazioni ivi presenti;
RITENUTO opportuno anche proteggere le categorie più deboli, pedoni e ciclisti, dalla velocità tenuta dai veicoli in transito;
ACCERTATO che lungo la strada sopra citata vige il limite massimo di velocità di 70 km/ora;
VISTO l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale in data 17.02.2015 n° 21, con il quale si dava incarico al sottoscritto di attuare le procedure conseguenti al fine di dell'istituzione del limite di velocità in **50 Km**. nel tratto di strada interessato;
RITENUTO pertanto opportuno a tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale, istituire un limite massimo di velocità inferiore a quello attualmente esistente;
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e art. 142 comma 2 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
VISTI gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

O R D I N A

1. **la limitazione della velocità a 50 km/ora per tutte le categorie di veicoli** lungo la via Bardoline (tratto compreso tra le rotatorie di via Trento e via Belvedere;

2. la posa in loco della necessaria segnaletica verticale, da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, in rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione (fig. II.50 – art. 116);

3. che la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale e dagli altri operatori della Forza Pubblica, ai sensi dall'art. 12 del Codice della Strada;

INFORMA

1. che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Sandrini Giacomo – Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
2. che a norma dell'art. 3.comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n° 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia;
3. che in relazione al disposto dell'art. 37.comma 3° del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.
4. che in alternativa, e per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia affissa all'**Albo** del Comune, pubblicata sul **sito** internet e trasmessa per competenza a:
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri;

Pescantina 11.03.2015

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Comm. Sandrini Giacomo)